

CAMERA DEI DEPUTATI N. 644

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SALTAMARTINI

Disposizioni per il riconoscimento e la tutela della famiglia

Presentata il 3 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto da anni che il declino demografico e il conseguente squilibrio generazionale determinano ricadute di tipo economico (si pensi all’impatto sul sistema previdenziale) e relazionale, con la proliferazione del numero delle persone sole, spesso costrette in situazioni di disagio e di precarietà, che vanno ad ingrossare le fila dei componenti deboli del tessuto sociale.

La questione del declino demografico, che non interessa soltanto l’Italia ma tutti i Paesi europei, rende prioritaria l’adozione di specifiche politiche familiari e rivela l’importanza di valorizzare i luoghi di socialità.

A ciò si aggiunga che, nella crisi del *welfare*, la famiglia, per un malinteso

senso di sussidiarietà, rappresenta un vero e proprio « ammortizzatore sociale » che tempera la crisi economica e di ruolo che investe le istituzioni; eppure, essa non riesce più ad atteggiarsi quale moderatore sociale perché « piccola » e « vecchia ».

La situazione presenta, dunque, numerose criticità, tra le quali si evidenziano, in particolare, quelle relative: al reddito della famiglia e al costo dei figli; ai limiti di un sistema fiscale non adeguatamente commisurato alle esigenze delle famiglie con figli; alla difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e vita affettiva e familiare; al costo e alla reperibilità delle abitazioni; ai carichi delle responsabilità che gravano sulla famiglia — in particolare sulla donna — che deve occuparsi « autonomamente » e

senza ausili della cura e dell'assistenza dei componenti più deboli del proprio nucleo familiare.

Su queste e sull'ulteriore premessa che lo Stato, nell'individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da offrire, debba utilizzare il criterio selettivo dell'utilità sociale, è stata elaborata la presente proposta di legge che, per l'ampiezza del tema e la molteplicità delle questioni affrontate, segue un approccio interdisciplinare e assume la fisionomia di una vera e propria legge-quadro.

L'intento è quello di superare la frammentarietà degli interventi nel settore socio-assistenziale e di evitare la parcellizzazione delle competenze tra i diversi attori istituzionali.

La presente proposta di legge, infatti, se, per un verso, contiene, sintetizzandole e armonizzandole, le disposizioni contenute nei progetti di legge già presentati da parlamentari di centro-destra nelle scorse legislature, per altro verso offre uno strumento dinamico di tutela dei diritti della famiglia: ampliando il ventaglio delle situazioni e delle posizioni giuridicamente rilevanti rende concreta l'attuazione dell'« interesse familiare », che discende dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, come pure dei generali principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale e riconosce, a tale interesse, tutela in sede giurisdizionale.

Sotto tale aspetto, più in particolare, la presente proposta di legge non solo prevede il formale riconoscimento giuridico della famiglia, intesa come centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri a cominciare dal sistema fiscale, ma qualifica l'interesse familiare quale interesse diffuso e collettivo.

A tutela dell'interesse familiare, alle associazioni di promozione per la famiglia è riconosciuta, nei giudizi civili e amministrativi, la legittimazione attiva attraverso la previsione di una vera e propria azione familiare e, nei procedimenti penali, la facoltà di intervento, analogamente a quanto previsto, ad esempio, in materia di ambiente e di sicurezza alimentare. Le utilità ricavate attraverso le azioni familiari alimentano un apposito Fondo cui

attingere per l'attuazione delle politiche familiari.

In sintesi, al di là del riconoscimento e della tutela dei diritti individuali, si intendono prevedere, con particolare riguardo ai soggetti deboli, strumenti normativi idonei a trasformare la famiglia da semplice luogo di consumo a soggetto produttore di capitale umano e sociale.

La proposta di legge si suddivide in quattro capi.

Il capo I enuncia e illustra i principi fondamentali.

In attuazione del dettato costituzionale che attribuisce alla famiglia una sfera di inviolabilità, la proposta di legge si fonda sul riconoscimento giuridico della famiglia come soggetto unitario (articolo 1) e sul diritto di tutte le persone a formare una famiglia (articolo 2), concepita come centro autonomo di imputazione di diritti (articolo 6), doveri e prerogative, anche diversi da quelli dei suoi componenti (articolo 4).

In attuazione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, è sancito il diritto del minore ad avere una famiglia; a tale fine sono introdotte previsioni normative volte ad assicurare condizioni economico-sociali idonee ad evitarne l'allontanamento dal nucleo familiare e, comunque, a garantirne il sostentamento (articolo 3).

Il capo II espone le linee programmatiche e gli interventi attuativi delle medesime, tese ad attenuare le numerose criticità esistenti nel tessuto sociale italiano.

La proposta di legge prevede, al riguardo, incentivi alla locazione e all'acquisto dell'abitazione che mirano a risolvere i problemi connessi al costo e alla reperibilità degli alloggi (articolo 8); strumenti che consentono la conciliazione tra la vita affettiva in ambito familiare e quella lavorativa (articolo 9); incentivi alla natalità, concessi solo a determinate condizioni di reddito in modo da rendere effettivamente equo il beneficio (articolo 10); previsioni tese a snellire ulteriormente le procedure adottive e preadottive rispetto a quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (articolo 11).

Anche con riferimento alla capacità contributiva, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, la famiglia è intesa come soggetto unitario.

Nel rispetto del canone interpretativo di cui all'articolo 3 della Costituzione, che impone di considerare le condizioni effettive in cui versa il contribuente e, dunque, di trattare in modo diverso situazioni difformi sul piano sostanziale, si è voluto introdurre il quoziente familiare (articolo 12) e prevedere detrazioni fiscali per le famiglie numerose e a basso reddito (articolo 13).

Sostegni economici sono, poi, previsti in favore delle famiglie negli anni di accoglienza dei minori nei servizi educativi della prima e della seconda infanzia e di frequentazione della scuola dell'obbligo (articolo 14).

Ritenuta la famiglia quale luogo naturale di realizzazione della solidarietà verso i più deboli, si introducono incentivi, anche sotto il profilo pensionistico, in favore delle famiglie con minori e con persone non autosufficienti (articoli 15 e 16).

Si procede, inoltre, alla semplificazione di talune procedure che regolamentano i rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione (articolo 17).

Il capo III è dedicato all'associazionismo familiare.

Nella consapevolezza che occorre adottare scelte che promuovano il ruolo attivo della famiglia nell'ambito delle politiche sociali, alle associazioni per la promozione della famiglia è attribuito un ruolo prioritario e attivo anche attraverso funzioni consultive e propositive; intese come organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, esse hanno il compito di attuare un programma di progressiva integrazione dei servizi e delle prestazioni erogati anche dagli enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 19).

Come anticipato, le menzionate associazioni divengono titolari dell'azione giudiziaria collettiva (esemplata nell'«azione di classe», introdotta nel 2007 e ora disciplinata dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto le-

gislativo 6 settembre 2005, n. 206) modellata sullo schema della «*class action*» propria del sistema anglosassone. Si istituisce in tal modo un'azione collettiva, a tutela dell'interesse familiare, volta a ottenere il risarcimento del danno per tutta la classe, nel caso di specie per tutte le famiglie che hanno subito il medesimo illecito (articolo 21); un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio e abbia ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si sono attivati.

Per tale motivo, il Fondo di solidarietà per la famiglia, inizialmente costituito con dotazione statale, è alimentato, ordinariamente, con le somme incamerate a titolo di risarcimento e di indennità dalle associazioni che hanno agito in giudizio a tutela dell'interesse familiare (articolo 22).

Le associazioni possono, inoltre, intervenire nei procedimenti penali accanto alla persona offesa e, in tale modo, esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti alle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, similmente a quanto consentito alle associazioni di protezione ambientale nei giudizi di danno ambientale, alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con riguardo ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato nonché alle associazioni dei produttori e dei consumatori in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari.

I rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale fanno parte della Consulta nazionale per la famiglia (articolo 23), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e ricerca, ma anche di proposta e di consulenza nei confronti delle amministrazioni statali con le quali la Consulta collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il

perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

In seno alla Consulta è, inoltre, istituito un Osservatorio (articolo 24) con il compito di monitorare e di individuare gli ambiti di un possibile intervento correttivo

per rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno della famiglia, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione.

Il capo IV è relativo alla copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce e tutela la famiglia come soggetto unitario.

2. La presente legge non trova applicazione in mancanza del vincolo coniugale e cessa di averne in caso di scioglimento del medesimo vincolo.

ART. 2.

(Diritto alla famiglia).

1. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia.

2. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

ART. 3.

(Minori).

1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, di seguito denominata « Consulta nazionale », determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

ART. 4.

(Riconoscimento giuridico).

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

ART. 5.

(Regime giuridico).

1. I diritti riconosciuti alla famiglia sono esercitati, anche disgiuntamente, dai coniugi.

2. In caso di dissenso nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, al componente della famiglia che è in possesso della capacità di agire è tuttavia consentito dissociarsi da tale esercizio, restando escluso dalle conseguenze giuridiche dello stesso.

3. Il regime patrimoniale della famiglia è regolato dalla normativa vigente in materia.

ART. 6.

(Diritti della famiglia).

1. Alla famiglia, quale soggetto elettivamente deputato all'educazione dei figli nonché allo sviluppo della società e alla trasmissione dei principi di solidarietà e di assistenza, sono riconosciuti:

a) il diritto a essere destinataria di politiche di sostegno della natalità, dell'adozione e dell'affidamento;

b) il diritto a mantenere, istruire ed educare i figli;

c) il diritto ad assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli;

d) il diritto a un sistema fiscale e contributivo rispondente a criteri di equità;

e) il diritto a prestare cura e assistenza ai propri componenti.

ART. 7.

(Interesse familiare).

1. Ai fini della presente legge, è interesse familiare l'interesse collettivo e diffuso alla formazione, alla promozione e allo sviluppo della famiglia quale soggetto necessario all'esistenza, alla sopravvivenza e alla stabilità della società.

2. L'interesse familiare ha altresì a oggetto:

a) l'integrità, la dignità e il decoro della famiglia;

b) l'immagine e la reputazione della famiglia;

c) l'attuazione dei principi di solidarietà e di reciproca assistenza tra generazioni;

d) l'assistenza sanitaria e il supporto materiale e psicologico in favore di famiglie in cui vi sono persone diversamente abili o minori in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

e) l'educazione, l'istruzione e la formazione dei componenti della famiglia;

f) l'accesso all'abitazione;

g) l'equità fiscale e contributiva;

h) per le famiglie numerose e con basso reddito, la rimodulazione delle tariffe per l'erogazione dei servizi essenziali e l'accesso ad agevolazioni per l'acquisto di beni di prima necessità e per la fruizione di servizi turistici, di trasporto e culturali;

i) la conciliazione tra la cura della famiglia e il lavoro anche attraverso la rimozione di ogni forma di ostacolo e di discriminazione.

CAPO II

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

ART. 8.

(Abitazione).

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:

a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.

3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 22, di seguito denominato « Fondo di solidarietà ».

ART. 9.

(Interventi in materia di lavoro).

1. A tutela dei diritti della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale, programma una politica del lavoro sulla base dei seguenti principi:

a) adeguamento delle strutture lavorative alle esigenze dei minori di tre anni in modo da garantirne quanto più possibile il contatto con almeno uno dei genitori;

b) ampliamento dei congedi parentali nei casi in cui all'interno alla famiglia vi sono soggetti non autosufficienti;

c) introduzione di nuove forme di flessibilità e di adeguamento dell'orario di lavoro alle comprovate esigenze della famiglia;

d) introduzione di agevolazioni fiscali;

e) introduzione del diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa ai componenti delle famiglie in cui vi sono figli minori oppure persone anziane o affette da grave inabilità o non autosufficienti.

ART. 10.

(Incentivi alla natalità).

1. A ciascuna famiglia rispondente ai requisiti reddituali fissati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, è riconosciuto un contributo annuo di 1.000 euro per ciascun figlio, nonché per ciascun minore affidato alla famiglia, anche ai fini dell'adozione, fino a un massimo di 5.000 euro complessivi.

2. Il decreto di cui al comma 1 fissa, altresì, le modalità di erogazione del contributo previsto dal comma 1.

ART. 11.

(Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione).

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I richiedenti,

durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine »;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: « che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni »;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni »;

b) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « decorso un anno dall'affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento »;

2) al comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: « immediatamente trascritta » sono sostituite dalle seguenti: « trascritta entro tre giorni ».

ART. 12.

(Quoziente familiare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b*), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere *c*) e *d*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera *b*), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera *b*), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera *i*), 16 e 16-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera *b*), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera *a*) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'arti-

colo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

ART. 13.

(Detrazioni fiscali).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila » sono inserite le seguenti: « , calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno ».

ART. 14.

(Interventi in materia di istruzione obbligatoria e di accoglienza negli asili nido).

1. A ciascuna famiglia, per ogni figlio e minore affidato, è riconosciuto un bene-

ficio di 750 euro, fino a un massimo di 3.000 euro, con riferimento a ciascun anno di accoglienza presso i servizi educativi per la prima e la seconda infanzia e di frequentazione dell'istruzione obbligatoria per ciascun anno. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le famiglie che scelgono di affidare l'istruzione del minore a strutture private non equiparate.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo previsto dal comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca.

ART. 15.

(Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti).

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà e di razionalizzazione della spesa pubblica, qualora un cittadino affetto da grave inabilità o non autosufficiente sia accudito da uno o più membri della famiglia nel cui contesto è stabilmente inserito, al fine di sostenere la famiglia stessa e in vista dei risparmi derivanti al Servizio sanitario nazionale, sono previsti i seguenti benefici:

a) se il familiare che presta permanentemente assistenza ha un'età anagrafica pari o superiore a quarantacinque anni, o un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni anche maturata in più gestioni pensionistiche diverse, e rinuncia a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, allo stesso è erogata una pensione calcolata proporzionalmente ai requisiti posseduti e comunque non inferiore a 450 euro mensili. Se lo stesso ha un'anzianità contributiva pari o inferiore a dieci anni, la pensione è pari a 300 euro mensili;

b) se i coniugi che assistono un familiare non autosufficiente hanno più di cinquanta anni ciascuno e la somma delle loro anzianità contributive è pari o superiore a trentacinque anni anche maturata in gestioni pensionistiche diverse e rinunciano entrambi a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, su domanda congiunta, agli stessi è erogata una pensione pari a quella che spetterebbe a un cittadino con età anagrafica pari a quella ordinariamente prevista dalla normativa vigente per la pensione di vecchiaia e con un'anzianità contributiva pari a quella cumulata dei due coniugi e comunque non inferiore a 500 euro mensili.

2. L'accertamento delle condizioni sanitarie previste dal comma 1 è effettuato dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia. L'erogazione delle pensioni è a carico dell'ente previdenziale di competenza, il quale può rivalersi parzialmente sul Fondo di solidarietà, secondo i criteri fissati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Con cadenza almeno biennale l'ente erogatore verifica la permanenza dei requisiti per godere dei benefici previsti dal comma 1.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione della pensione di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca e le modalità di coordinamento tra le diverse gestioni pensionistiche interessate. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i criteri e le modalità della rivalsa esercitabile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul Fondo di solidarietà.

ART. 16.

(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico).

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge, qualora una

famiglia non possa avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15 e nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

ART. 17.

(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

3. Qualora una famiglia includa un minore di tre anni o un familiare convivente non autosufficiente, le pubbliche amministrazioni e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti procedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle tipologie di famiglie numerose e a basso reddito destinatarie delle agevolazioni previste in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera *h*), da parte degli enti competenti.

ART. 18.

(Clausola di salvaguardia).

1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E CONSULTA NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

ART. 19.

(Associazioni per la promozione della famiglia).

1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.

2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.

3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopi statutari quelli di:

a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;

b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai principi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;

d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizievoli alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.

4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o affetti da grave inabilità o non autosufficienti, anche

se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o affetti da gravi inabilità o non autosufficienti, anche se maggiorenni.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.

6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 è subordinata al possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.

7. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.

ART. 20.

(Tutela della famiglia).

1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare:

a) dinanzi al giudice ordinario, con le modalità di cui all'articolo 21;

b) dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi;

c) dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.

ART. 21.

(Azione familiare).

1. Le associazioni di cui all'articolo 19, comma 5, sono legittimate a richiedere, al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.

3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri previsti dal comma 4.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la mediazione presso uno degli organismi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II e dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, e successive modificazioni.

7. In caso di inutile esperimento della mediazione di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 in favore di un soggetto di cui all'articolo 19, comma 5, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del citato codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, il Governo provvede, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 10 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, al fine di comprendere, tra gli atti esenti dal contributo unificato ivi stabilito, i procedimenti previsti dal presente articolo.

12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

ART. 22.

(Fondo di solidarietà per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito il Fondo di solidarietà per la famiglia, con una dotazione complessiva pari a 2,4 miliardi di euro, da costituire con quote di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A decorrere dall'anno 2016, confluiscono nel Fondo le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate.

ART. 23.

(Consulta nazionale per la famiglia).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 19, comma 5.

2. La Consulta nazionale ha funzioni di studio e di ricerca, nonché di impulso e di

consulenza nei confronti delle amministrazioni statali, con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

3. La Consulta nazionale, in particolare:

a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero, e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera *a)*, nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

d) collabora con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con i Ministri o i Sottosegretari di Stato competenti per le politiche della famiglia, giovanili e concernenti le attività sportive, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessa-

rie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;

i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone affette da gravi inabilità o non autosufficienti, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;

l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'acqua, l'energia elettrica, il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

4. La Consulta nazionale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e di disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 24.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta nazionale accede:

a) ai documenti delle amministrazioni statali;

b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

ART. 24.

(Osservatorio).

1. Al fine di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno delle formazioni sociali in cui il singolo realizza e sviluppa la propria personalità, è istituito presso la Consulta nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, un Osservatorio con il compito di effettuare un monitoraggio volto a individuare gli ambiti di possibile intervento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,4 mi-

liardi di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 2,00



17PDL0008090